



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

P. IVA: 00342960838 – www.comune.naso.me.it – pec: comunenaso@pec.it

☎ 0941/961060 - 📠 0941/961041



Delibera n. 15 del 12.07.2024

COPIA Delibera di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AGGIORNATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022 E DELLE ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE ALLA NORMATIVA VIGENTE.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **dodici** del mese di **luglio** alle ore **19.30** e seguenti, nella sala consiliare sita a piano terra dell' Istituto scolastico " F.Portale" di Piazza Roma , a seguito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 19, 3° comma, della L.R. 7/92 come integrato dall'art. 43 della L.R. 26/1993 e dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta di inizio disciplinata dal 1° comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Numero	Consiglieri	Presenti/Assenti
1	RANDAZZO MIGNACCA Giuseppe	Presente
2	GALLETTA Martina	Presente
3	PARASILITI Maria	Presente
4	SANTORO Flavio	Presente
5	TRISCARI Maria Luisa	Presente
6	MILIO Alessandra	Assente
7	ONOFARO Attilio	Assente
8	BUTTO' Pamela	Presente
9	D'AMORE Rosario	Presente
10	CATANIA Francesco	Presente
11	GORGONE Rosalia	Presente
12	CALIO' Sarina Maria	Presente

Assegnati n.	12	Presenti n.	10
In carica n.	12	Assenti n.	2

Assume la Presidenza il consigliere, **Randazzo Mignacca Giuseppe**, nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa il Segretario Comunale, **dott.ssa Carmela Calì**.

Sono presenti gli assessori:

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno "Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, aggiornato ai sensi della deliberazione Arera N.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 e delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente"; legge l'oggetto della proposta e rammenta che è stato ampiamente trattato in Commissione, del cui verbale ne legge un passo. Dà atto dei pareri resi e legge il deliberato. Spiega che è stato proposto un nuovo regolamento, abrogando in toto il precedente, piuttosto che modificare il precedente; lo illustra brevemente nelle parti salienti. Dà atto delle due tabelle che afferiscono alla distribuzione delle tariffe, in base alle specifiche condizioni.

Non essendovi richieste di intervento, nonostante fossero state sollecitate, il Presidente mette ai voti la proposta, che risulta approvata con 7 voti favorevoli e 3 astenuti (Caliò, Buttò e Triscari).

Per quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta;

Uditi gli interventi;

con la votazione di:

Nr. 7 favorevoli;

Nr. 3 Astenuti (Caliò, Buttò e Triscari).

DELIBERA

Di approvare , con la votazione sopra riportata, l'allegata proposta N. 182 del 27 Giugno 2024 , avente ad oggetto: " Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI aggiornato ai sensi della deliberazione Arera N.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 e delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente"



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

P. IVA 00342960838 - Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale

n. 182 del 27.06.2024

Proponente: **Il Sindaco**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AGGIORNATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022 E DELLE ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE ALLA NORMATIVA VIGENTE.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto, con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 9 settembre 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo TARI, modificato con atto consiliare n° 33 dell'1/8/2016 e con atto consiliare n° 08 del 29/04/2020;

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI per quanto concerne una copiosa serie di aspetti;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti(Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Visto il Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato “A”;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Vista la delibera di C.C. n.12 del 10.05.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026;

Che con un emendamento al cd. “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l’approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI per l’anno 2024 è stato prorogato al 20 luglio 2024;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, risulta opportuno procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in luogo di procedere all'aggiornamento di quello esistente;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, il parere di regolarità finanziaria e il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di abrogare** il precedente *“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti”*, approvato con deliberazione n 38 del 9 settembre 2014 e ss.mm.ii;
3. **di approvare** il nuovo *“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti”*, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato “A”;
4. **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;
5. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ai fini dell'efficacia del suddetto Regolamento dal 1° gennaio 2024;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento unitamente al Regolamento allegato sul sito istituzionale del Comune.

Il Proponente
Il Sindaco
F.to Dr. Gaetano Nani

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 1, comma 1° della L.R. 11/12/1991, n. 48, come integrato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, per quanto concerne la **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione concernente l'oggetto:

- **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AGGIORNATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022 E DELLE ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE ALLA NORMATIVA VIGENTE. ;**

esprime parere: **TECNICO.**

Naso, **27.06.2024**

Il Responsabile
Settore 2 Economico - Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 1 L.R. 11/12/1991, n. 48, come integrato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, per quanto concerne la **regolarità contabile** della proposta di deliberazione concernente l'oggetto:

- **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AGGIORNATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022 E DELLE ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE ALLA NORMATIVA VIGENTE. ;**

esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Naso, **27.06.2024**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria
f.to Dott.^{ssa} Giuseppina MANGANO

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to RANDAZZO MIGNACCA
GIUSEPPE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to PARASILITI MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARMELA CALIO'

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal . . al . . (Reg. Pub. N. 0)

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARMELA CALIO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il . . decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. _____ comma _____ della Legge Regionale n. 44/1991.

Naso, li 12.07.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARMELA CALIO'

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, li 17.07.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CARMELA CALIO'



COMUNE DI NASO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via G. Mazzini, n. 1 – 98074 Naso (ME) – Tel +39 0941 1946000

P.IVA 00342960838 – Posta elettronica Certificata comunenaso@pec.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N DEL

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

INDICE

Art. 1	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2	3
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	3
Art. 3	3
PRESUPPOSTO	3
Art. 4	4
SOGGETTI PASSIVI.....	4
Art. 5	4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 6	5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	5
Art. 7	6
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	6
Art. 8	7
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	7
Art. 9	8
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	8
Art. 10	8
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	8
Art. 11	9
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	9
Art. 12	10
PIANO FINANZIARIO.....	10
Art. 13	11
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 14	11
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE.....	11
Art. 15	12
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	12
Art. 16	13
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
Art. 17	13
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
Art. 18	14
RIDUZIONI TARIFFARIE	14
Art. 19	15
TRIBUTO GIORNALIERO	15
Art. 20	16
TRIBUTO PROVINCIALE.....	16
Art. 21	16
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	16
Art. 22	18
RISCOSSIONE	18
Art. 22-bis.....	19
RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI.....	19
Art. 22-ter.....	19
Art. 23	21

RIMBORSI E COMPENSAZIONE	21
Art. 24	21
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	21
Art. 24-bis.....	23
RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	23
Art. 25	23
FUNZIONARIO RESPONSABILE	23
Art. 26	23
SANZIONI ED INTERESSI.....	23
Art. 27	24
CONTENZIOSO	24
Art. 27-bis.....	24
COMPONENTI PEREQUATIVE	24
Art. 28	25
NORME TRANSITORIE E FINALI	25

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Naso, della Tassa sui Rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art.1, comma dal 639 della Legge n° 147/2013 e s.m.i., una delle due componenti dell'Imposta Comunale Unica riferita ai servizi, stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. **Ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).**
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative, regolamentari vigenti in materia, **nonché quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Naso.**

Art. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 **(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020** e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

Art. 3

PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione e detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
4. Per le utenze domestiche residenti, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.
5. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
6. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono tassabili tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono considerate tali le abitazioni dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per le utenze non domestiche, tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:
 - a. unità immobiliari, adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e di utenze (acqua, energia elettrica, gas) tale condizione deve perdurare per almeno un anno di tassazione;
 - b. unità immobiliari, adibite a deposito attrezzi agricoli ed a servizio delle coltivazioni dei fondi limitrofi, di proprietà di soggetti residenti;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - d. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, la presenza di persone o operatori;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - f. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - g. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.
 - h. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - i. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - j. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - k. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - l. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - m. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - n. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e degli impianti di lavaggio automezzi;

- o. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, ad esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - p. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - q. Sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; sono, invece, soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
 3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Autocarrozzerie	75%
Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti	70%

Distributori di carburante	20%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
Officine metalmeccaniche	50%
Canili	30%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie, ceramiche	25%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	20%

3. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui ai commi precedenti devono presentare apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. Nel caso che le condizioni di cui al comma 3 non siano state dichiarate la riduzione della superficie non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 645 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della medesima legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonna di erogazione.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. **Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.**

Art. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Economico finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.
6. **Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.**

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. **L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».**
2. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999;
 - c) In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999 il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.

Art. 12

PIANO FINANZIARIO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 la determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
3. **Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.**
4. **Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alle deliberazioni in materia adottate dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.**
5. **Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:**
 - a) **una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;**
 - b) **una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;**
6. **La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.**
7. **Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.**
8. **L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.**

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21. Tale obbligo non sussiste per le variazioni del numero dei componenti rilevabili d'ufficio con le modalità e gli effetti indicati nel comma successivo.
3. La verifica delle variazioni anagrafiche dei residenti è effettuata d'ufficio con una cadenza non inferiore a due volte ogni anno solare e con effetto a decorrere dal primo giorno successivo all'aggiornamento.

4. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
 - a. gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - b. gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero o al di fuori del territorio regionale, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
5. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno nella generalità dei casi.
6. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa fissa e la tariffa variabile sono determinate in base alla superficie dell'immobile, a fronte di tariffe unitarie che non tengono conto del numero dei componenti occupanti.
7. Ai fini della determinazione della quota variabile di tariffa, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con un solo occupante, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le utenze domestiche la superficie dell'immobile è articolata, nel minimo e nel massimo tassabile, con riguardo al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
1	Famiglie di 1 componente	Minimo mq. 50 massimo mq. 145
2	Famiglie di 2 componenti	Minimo mq. 60 massimo mq. 165
3	Famiglie di 3 componenti	Minimo mq. 70 massimo mq. 180
4	Famiglie di 4 componenti	Minimo mq. 80 massimo mq. 190
5	Famiglie di 5 componenti	Minimo mq. 90 massimo mq. 195
6	Famiglie di 6 o più componenti	Minimo mq. 100 massimo mq. 200

Art. 15

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione di locale ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente dichiarata.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Art. 16

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti è ridotto in misura dell'80%.

Art. 17

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. **Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% del tributo.
3. **Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.**
4. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. La riduzione di cui al presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso del l'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 18

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come dedotto dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune: riduzione del 10%;
 - b) utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%.
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze: riduzione del 30%.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applicano le seguenti riduzioni:
 - 20% per le utenze che effettuano il compostaggio singolarmente;
 - 30% per le utenze che effettuano il compostaggio organizzato per zona territoriale omogenea, preventivamente definita.

La riduzione è subordinata alla presentazione ed autorizzazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le agevolazioni di cui presente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

È data facoltà alle utenze che fanno parte di un unico immobile di servirsi del medesimo contenitore. Tale facoltà può essere esercitata da un massimo di 3 utenze per immobile e la documentazione comprovante l'acquisto del contenitore per le due utenze che utilizzano la comune compostiera dovrà essere sostituita da nulla-osta autorizzativo rilasciato dall'acquirente 1° utente.

3. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
4. La riduzione indicata nel precedente comma 2 compete a richiesta dell'interessato e decorre dal 1° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, salvo che non sia domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso o di

variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

5. I soggetti con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92 dell'art. 3 comma 3 con invalidità al 100% facenti parte del nucleo familiare con indicatore ISEE fino a **10.000,00 euro** sono esenti dalla suddetta tariffazione.
6. Gli immobili adibiti a sedi di circoli culturali e/o associazioni anche di volontariato, di promozione sociale e non aventi scopo di lucro, che si impegnano a collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'attuazione di iniziative sociali, condotti con regolare contratto d'affitto o comodato d'uso registrato o posseduti in proprietà e che non siano già utilizzati a fini abitativi, commerciali o altro, sono agevolati con la riduzione della tariffa al 50%.

La dichiarazione di impegno alla collaborazione per iniziative sociali con l'Amministrazione Comunale deve essere resa entro il 28 febbraio di ogni anno e, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi.

Art. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.**
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. **L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.**
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio TARI tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. **Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.**

Art. 21

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. **La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera n. 15 del 2022.**
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del **90 giorni** dalla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del **90 giorni** dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;**
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro **90** giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno **dal giorno successivo** a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di **90 giorni**, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto

all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno **dal giorno successivo** a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 22

RISCOSSIONE

1. **La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante piattaforma di pagamento Pago Pa, di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, obbligatoria a decorrere dal 28/02/2021 (art. 65, comma 2, D.Lgs 217/2017). In alternativa, su richiesta del contribuente, il versamento può essere effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, o bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Ente.**
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi modelli di pagamento Pago PA, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate (quattro), **le cui scadenze sono stabilite con atto Consiliare in fase di approvazione delle tariffe TARI per l'anno di riferimento.** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad € 5,00. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. **In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di (max 3 punti percentuale).**

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 22-bis

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

1. **Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 22 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:**
- a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R., n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**
 - a) dichiarazione stato di temporanea difficoltà economica;**
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;**
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a € 50,00;**
 - d) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.**

Art. 22-ter

RECLAMI E RICHIESTE

1. **Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 21, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 22.**
2. **Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:**
- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;**
 - b) i dati identificativi del contribuente:**
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;**

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice contribuente presente nell'avviso di pagamento;
- l'indirizzo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, di cui al successivo art. 23, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta di rimborso del Comune è notificata tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata o messo.

Art. 23

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data della richiesta.
5. **Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 22-ter del presente regolamento.**
6. **Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.**
7. Non si procede al rimborso qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00.

Art. 24

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce. A tal fine può:
 - a) Richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7

giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire come previsto al precedente comma 1, lett. a), entro 30 giorni dalla richiesta. Il Comune, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio TARI, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici):
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - **delle comunicazioni di fine lavori ricevute;**
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. **Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.**
5. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.
6. **Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente comma 4, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il**

termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Art. 24-bis

RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- 1. Per la dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma 4, del precedente art. 24, si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Naso.**

Art. 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 26

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del

contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione di 1/3 e degli interessi.

Art. 27

CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla **Corte di Giustizia Tributaria competente**. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27-bis

COMPONENTI PEREQUATIVE

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) L. 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:

- **UR 1,a:** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- **UR 2,a:** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.

2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.

4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «punto di conferimento» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.

5. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono rimosse dal Comune e riversate nei termini indicati da ARERA sulla base di quanto effettivamente riscosso a tale titolo entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta.

6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.

7. Le suddette componenti perequative saranno incassate con il versamento della prima rata o della rata unica.

Art. 28

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.**
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.**
- 3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.**
- 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**



COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 08 Data 29/06/2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari aggiornato ai sensi della deliberazione arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 e delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di giugno, l'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Antonio Mileti nominato con deliberazione di C.C. n. 06 del 23/02/2022 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui in oggetto.

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 09 settembre 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo Tari, modificato con atto consiliare n. 33 del 01/08/2016 e con atto consiliare n. 08 del 29/04/2020;

Tenuto conto delle nuove disposizioni previste da Arera;

Ravvisata la necessità di adeguare il regolamento alle disposizioni vigenti;

Vista la proposta;

Visto il regolamento;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto; .

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Antonio Mileti

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.IVA: 00 342 960 838

VERBALE N. 03

DEL 12.07.2024

L'anno duemilaventiquattro, addì 12 (dodici) del mese di luglio, alle ore 12.45 su convocazione del Presidente Randazzo Mignacca Giuseppe, nota prot. n. 9520 del 03.07.2024 si sono riuniti presso la sala riunioni, sita al piano terra di Casa Collica (nuova sede Comunale), i componenti della III^a Commissione Consiliare Permanente – Bilancio e Finanze, Personale.

Sono presenti:

- Giuseppe Randazzo Mignacca Presidente
- Rosario D'Amore Componente
- Rosalia Gorgone Componente
- Triscari Maria Luisa in sostituzione del Consigliere Attilio Onofaro
- Sarina Maria Calìò Componente
- Assente: Martina Galletta
- È altresì presente il Sindaco Gaetano Nani e la dottoressa Mangano Giuseppina. Alle ore 13.15 entra in aula l'Assessore Antonino Letizia.

Assiste la Commissione il dipendente Fazio Antonella, in qualità di segretaria.

Il Presidente Randazzo Mignacca Giuseppe avendo constatato il numero legale e la regolare convocazione della Commissione, così come da ricevute di trasmissione degli avvisi presentati da parte dell'ufficio protocollo ai vari Componenti, dichiara valida e aperta la seduta e invita la Commissione a esprimere pareri sui punti all' o.d.g.

1. **Trattazione del punto 1 all'o.d.g.: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI aggiornamento ai sensi della deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 e delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente.** Prende la parola il Presidente e dà lettura della proposta al punto uno all'o.d.g.. Afferma che date le modifiche apportate alla normativa vigente (ai sensi della deliberazione ARERA del 2022), si è ritenuto opportuno rivisitare alcuni punti/aspetti regolamentari già adottati dall'Ente con delibera n. 38/2014 e modificati con atto consiliare n. 33/2016 e n. 08/2020. Il Presidente delucida i punti in questione e precisa che sono stati acquisiti i pareri favorevoli della responsabile del settore economico-finanziario e del Revisore dei Conti. Ultimati i chiarimenti rimanda ogni altra decisione al Consiglio Comunale.
2. **Approvazione revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti con rideterminazione del secondo periodo regolatorio 2024/2025 e approvazione tariffe – Tassa Rifiuti "TARI" – anno 2024.** Il Presidente dà chiarimenti sulle necessità di revisionare il piano economico Finanziario (PEF) 2022/2025 ai fini del secondo periodo regolatorio 2024/2025 in considerazione dei maggiori costi di circa € 12.000,00 (dodicimila), riferiti soprattutto a maggiori oneri di discarica per il quale il Comune è impossibilitato a poter incidere in modo determinante. Precisa che è stato acquisito il parere favorevole della responsabile del servizio finanziario e del Revisore dei Conti. Ultimati i chiarimenti il Presidente tratta il punto 3 all'o.d.g..
3. **Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 2023.** Il Presidente continua con il punto 3 all'o.d.g. dando lettura della proposta e mette in evidenza il Rendiconto, gli allegati e i prospetti contenuti nella stessa proposta che sono parte integrante e sostanziale. Interviene il Sindaco Nani' che chiarisce alcuni aspetti contabili tra i quali il miglioramento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Dà chiarimenti circa il parere del Revisore dei Conti con riferimento alle criticità per l'attivazione di nuovi mutui e che è stato rispettato nell'esercizio 2023 il vincolo sulla spesa del personale, che in ogni caso vengono rispettate le percentuali previste dalla norma. Vengono inoltre mantenuti gli equilibri di bilancio. Ultimati i punti all'o.d.g. il Presidente chiude la seduta alle ore 13.15 .

Letto – Confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Giuseppe Randazzo Mignacca

La segretaria della Commissione

F.to Antonella Fazio